

Il bollettino dell'Osservatorio sulla legalità
n. 10/2022

- Liquidato il principio di legalità internazionale dall'invasione russa del 24 febbraio.*** p. 2
Giuseppe Acocella
- Comportamenti sociali e normativi, rispetto delle regole e legalità nell'epoca del Covid.*** p. 3
Diego Forestieri
- Il sistema della giustizia tra malattia e cura.*** p. 5
Antonio Scoppettuolo
- Molto rumore per nulla. Perché la riforma sulla Giustizia rischia di essere ininfluente.*** p. 8
Carmine De Angelis
- Regionalismo differenziato, legge senza qualità.*** p. 10
Sandro Staiano

Liquidato il principio di legalità internazionale dall'invasione russa del 24 febbraio.

popoli liberi.

GIUSEPPE ACOCELLA

A tre settimane dall'invasione militare da parte russa nei confronti dell'Ucraina, costretta a difendersi eroicamente, la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja (ICJ9), la medesima chiamata a condannare i nazisti serbi e Milosevic, ha approvato la resistenza partigiana opposta dagli ucraini nei confronti dell'aggressore russo con la sentenza del 16 marzo 2022 – che ha ordinato la cessazione di ogni attività militare di aggressione contro l'Ucraina (sottoposta a distruzioni, bombardamenti e stermini di massa in un revival della furia nazista cui questa russa ha voluto essere simile) – ottenendo 13 voti favorevoli e due contrari (quello russo e quello del complice cinese).

La Russia, non presentatasi nella seduta del collegio deliberante, ha immediatamente rigettato l'ordine contenuto nella sentenza, liquidando così di fatto il principio di legalità internazionale, che con il processo di Norimberga e l'istituzione della Corte Internazionale di Giustizia aveva finalmente potuto scrivere una nuova pagina nella cultura giuridica mondiale condannando il totalitarismo e le sue funeste azioni.

In attesa di una nuova Norimberga – mentre il diritto internazionale vive la sua più profonda crisi dalla fine della seconda guerra mondiale che vide la sconfitta dei totalitarismi – il totalitarismo russo minaccia i popoli e le istituzioni democratiche che nella legalità internazionale avevano trovato la loro difesa e nella quale confidano i

Comportamenti sociali e normativi, rispetto delle regole e legalità nell'epoca del Covid.

DIEGO FORESTIERI

Viene lecito domandarsi se in tempo di pandemia gli italiani abbiano o meno rispettato le regole, se abbiano avuto comportamenti prosociali o antisociali rispetto alla normativa anti-covid.

Ebbene, secondo un'indagine ISTAT, condotta tra il 5 e il 21 aprile 2020, che ha passato in rassegna i comportamenti e le percezioni dei cittadini durante la Fase 1, durante il *lockdown* oltre il 70% (72%) dei cittadini non è uscito di casa. Ha dimostrato un'alta fiducia verso medici e Protezione civile, rispettivamente con voto 9 e 8,7. La norma più fedelmente osservata è stata il metro di distanza, oltre il 90% dice di averlo rispettato, perfino al supermercato.

9 italiani su 10 hanno utilizzato le mascherine. Nel periodo in esame, l'89,1% delle persone di 18 anni e più riferisce di averle usate. L'utilizzo è stato diffuso in modo trasversale in tutta la popolazione, raggiungendo il valore più alto tra le persone di 45-54 anni (94,5%), relativamente più basso il valore rilevato tra i più anziani (73,5% per 75 anni e più), anche perché molto probabilmente sono stati di più in casa. L'utilizzo delle mascherine ha riguardato tutto il territorio, a prescindere dalle condizioni di maggiore o minore rischio di contagio della zona in cui si viveva. Grande attenzione anche per l'igiene personale e il lavaggio delle mani, come da regole anti contagio: nella fase della quarantena, gli italiani

lo hanno fatto in media 12 volte al giorno, disinfettandole circa 5 volte.

Inoltre, secondo uno studio dell'Istituto Universitario Europeo (IUE), datato fine Marzo 2020, gli italiani hanno rispettato le regole per il contenimento del Coronavirus. Lo dice un sondaggio *online* realizzato dai ricercatori su 1000 italiani. Le misure sono state accettate da più del 90% degli italiani. Un atteggiamento, quello di aderenza alla legalità, che ha un certo nesso con il grado di fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni. Infatti, secondo Hanspeter Kriesi, Professore di politica comparata e associato al *European Governance and Politics Programme* del Robert Schuman Centre (IUE): «Certi atteggiamenti dipendono anche dalla fiducia che un individuo ripone nell'*élite* politica. Le persone scettiche della politica sono risultate essere le più critiche delle politiche sanitarie ed economiche del governo, indipendentemente dal loro orientamento politico».

Da quanto emerge, poi, da un bilancio fornito dal Ministero dell'Interno, in un anno (11/03/2020-11/03/2021) è stata controllata oltre metà della popolazione, circa il 60%, e solo l'1.6% degli italiani ha violato le regole. Dall'inizio della pandemia sono stati infatti 46.838.743 i controlli effettuati su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di contenere la diffusione del virus Covid-19. Si tratta di una percentuale elevatissima, intorno al 62% della popolazione italiana. In particolare, le persone controllate sono state 37.270.329, di queste 605.944 sono state sanzionate (1,6%) e 3.987 denunciate per aver violato la quarantena. Nello stesso periodo, sono state effettuate 9.568.414 verifiche su attività ed esercizi commerciali che hanno

portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti di 21.221 titolari di attività (0,2%) e a 5.571 provvedimenti di chiusura.

Gli italiani hanno rispettato le regole! I numeri dicono che, a fronte di un elevatissimo numero di controlli, soltanto una minima parte degli italiani ha violato le regole. Secondo le parole del Capo dello Stato: «l'Italia in emergenza ha mostrato unità e coesione». In effetti, è scattato negli italiani un meccanismo di difesa contraddistinto dall'unità e dal rispetto delle regole. Resta da stabilire la reale motivazione per il rispetto delle regole: se il rispetto delle regole sia avvenuto per timore del meccanismo sanzionatorio, per ragioni di salvaguardia personale, per paura o per un senso di collettività e disciplina e senso civico (questo vale anche per il discorso relativo alle vaccinazioni) o per meglio dire da un meccanismo combinatorio fra le varie opzioni.

Sta di fatto che, in generale, le regole sono state rispettate nella stragrande maggioranza dei casi, anche se c'è da dire che ad oggi, a due anni di distanza dall'inizio della pandemia, con la dichiarazione della fine dello stato di emergenza e con un cambiamento nell'agenda *setting*, ovvero con la predominanza delle notizie sulla guerra in Ucraina rispetto alle notizie sul Covid, è subentrata – oltre ad una certa “stanchezza” – anche una certa forma di distrazione di massa. Sembra quasi ci si voglia dimenticare della gravità di una pandemia tuttora in corso, con un conseguente abbassamento della guardia rispetto alle norme sociali e giuridiche da rispettare. Questo rappresenta sicuramente un clivo molto

rischioso per la salute pubblica e l'incolumità personale di noi tutti.

Bisogna sperare oltre che nel rispetto delle regole e del vivere civile anche nel senso di autoprotezione degli italiani, poiché l'unica efficacia di una norma risiede nella forte motivazione a seguirla e, nella scelta fra le possibili soluzioni alternative, si sceglie sempre la migliore possibile oltre che quella più conveniente, superando così quel “velo di ignoranza” in ragione di maturate consapevolezze di fronte ad un virus che continua a circolare fra di noi e a mietere le sue vittime.

Il sistema della giustizia tra malattia e cura.

ANTONIO SCOPPETTUOLO

Dopo *La stagione dell'indulgenza e i suoi frutti avvelenati* (Guerini e Associati, 2019) Carlo Nordio ritorna sul complesso rapporto tra cittadini e giustizia attraverso la discussione di uno dei periodi più problematici degli ultimi trent'anni della storia repubblicana nel volume *Giustizia, ultimo atto. Da Tangentopoli al crollo della magistratura*, (Guerini e Associati, 2022).

Stiamo parlando di quel terremoto giudiziario-politico-istituzionale che ha preso l'abbrivio nei primi anni '90 che è stato Tangentopoli.

I magnifici e spavaldi anni '80 sono trascorsi da poco. Gli italiani, immersi nella bolla economica che sarebbe esplosa dopo poco, scoprono che l'intreccio tra affari e politica è andato ben al di là dei legittimi campi di azione. Il risveglio diventa uno *shock*, ciò che era consuetudine sottaciuta e vizio tollerato fino alla sera precedente, al mattino si trasforma in colpa e così riparte nelle Procure, ma anche nell'immaginario collettivo, della riorganizzazione dei confini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è.

La riflessione di Nordio che ripercorre anche alcune fasi della propria esperienza di magistrato, si sofferma su due livelli: il primo è quello della *patologia* (Tangentopoli) e delle sue cause; il secondo della *cura*, terapia evocata dall'allora Procuratore della Repubblica di Milano da somministrare per mezzo di una *macchina da guerra*. (p. 48).

Tuttavia, si scopre che i farmaci, se non sono ben dosati, possono trasformarsi in sostanze letali e così nel girotondo di inchieste, carcerazioni, volti sbattuti in prima pagina, a soffrirne è tutto il paziente, vale a dire l'idea stessa di giustizia che si vuole perseguire.

La custodia preventiva, un esempio per tutti, è una di quelle cure che ammazzano il malato, giacché come si chiede Nordio, «è ammissibile o meno tenere una persona in carcere per farla confessare?», (p. 49). La risposta è tutta nelle conseguenze di questo che è ormai diventato un metodo stesso di indagine.

Di fronte a tutto ciò gli italiani apprendono con sorpresa che la lotta alla corruzione con la sola arma della repressione penale finisce per essere una pia illusione: dai tempi di Lisia e in tutti i governi i processi contro i corrotti non sono certamente mancati, ma le pene esemplari non hanno mai intimidito nessuno. Tantomeno hanno messo in crisi un sistema, come quello italiano, in cui «si entra in prigione prima del processo da presunti innocenti per uscirne subito dopo la condanna, da colpevoli conclamati», (p. 150).

Se l'intimidazione lascia il tempo che trova il problema è intervenire sulla prevenzione e cioè riguardo alle norme: «numerose, ingarbugliate, contraddittorie, incomprensibili. È maneggiando queste norme che il ministro, il sindaco, o qualsiasi organo pubblico può vessare il cittadino chiedendogli un compenso illecito», (p. 150).

Il punto debole per Nordio risiede proprio nella realizzazione del paradigma di giustizia fissata nella Carta costituzionale: «nella concezione della giustizia, la nostra Costituzione non è liberale». Fondata sul compromesso tra

cattolici e comunisti, *vecchia culturalmente*, ha prodotto codici inadeguati e complessi, origine della durata biblica dei processi.

Ciò è riscontrabile nel sistema penale, chiaro esempio di distanza tra un Codice di procedura, quello Vassalli, di impianto anglosassone di impronta garantista e una Costituzione che, seppure indirettamente, produce in alcuni momenti significative idiosincrasie.

Una di queste è l'obbligatorietà dell'azione penale: «l'obbligatorietà è imposta dalla Costituzione, ed esprime il dovere del magistrato di procedere ogniqualvolta venga a conoscenza di un reato, garantendo l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Di fatto, invece, si è convertita in un intollerabile arbitrio», (p. 147).

Di fatto, non potendo perseguire tutto, i magistrati inevitabilmente sceglieranno chi indagare, intercettare, a chi inviare informazioni di garanzia e «finché queste indagini coinvolgono privati cittadini le conseguenze si riverberano, sia pur con effetti dolorosi, nella sfera individuale. Ma quando hanno a oggetto personaggi politici o persino fenomeni politici, allora condizionano l'intero assetto istituzionale nel Paese», (p. 147). La scelta non è mai affidata al caso. Se lo fosse sarebbe più giusta, come lo era Bridoye, il giudice di Rabelais con l'*alea judiciorum*.

Bridoye, si legge nel *Gargantua e Pantagruel*, produsse migliaia di sentenze lanciando i dadi, e non sbagliò mai. Fu sempre considerato saggio ed equo fino all'ultima decisione quando disgraziatamente il bizzarro metodo venne scoperto.

L'Autore si spinge oltre cercando di

indagare la temperie culturale nella quale sono maturate le contraddizioni del sistema italiano. Egli le ravvisa nell'accordo che animò la scrittura della Carta tra le due *chiese* (cattolici e comunisti) che finì, a suo parere, per schiacciare il principio della responsabilità individuale e con essa anche la libertà economica. Alcuni esempi sono l'intervento diretto dello Stato in economia, la gestione pesante della democrazia parlamentare e i suoi apparati elefantiaci. Il prodotto di tutto ciò, è stato, dunque, un *liberalismo imperfetto* anche giuridico.

Allo stesso tempo, anche se migliorabile la Costituzione rimane un lavoro di menti supreme il cui spirito è stato di fatto contraddetto dagli arresti del 1993. Non a caso Togliatti, De Gasperi, Croce, Nenni, Saragat nei due anni di lavoro in Assemblea Costituente partorirono l'art. 68 (l'immunità parlamentare) memori del pericolo sempre in agguato delle toghe, rischio importante quanto quello del regime appena dissolto. L'immunità parlamentare, per Nordio, è stata da sempre «una buona tutela della volontà popolare frettolosamente abbandonata sotto la pressione di inchieste e dell'indignazione popolare» (p. 60).

Chiaramente non sono mancati gli abusi della stessa immunità, ma occorre combattere quest'ultimi e non spianare la strada all'interferenza del potere giudiziario in quello legislativo.

Tuttavia, l'abdicazione da parte della politica a favore della sfera giudiziaria è solo uno dei problemi che pone il volume. Esistono delle difficoltà strutturali nella stessa Carta che finiscono per contraddire l'idea di processo accusatorio che è alla base del Codice di procedura penale. Come a dire

che le contraddizioni della stagione di *tangentopoli* o *mani pulite* si sono nutrite e sono cresciute a causa di un *vulnus* dello stesso sistema democratico. In questo senso, la giustizia non è stata semplicemente *aggirata*, come in un lancio di dadi, ma *offesa e prostituita* (p. 106).

Come in ogni racconto edificante gli dèi che smarriscono il senso del proprio potere e del proprio ruolo possono cadere e così è stato negli ultimi anni: «il binomio *ubris-nemesis* non era un'invenzione poetica dei lirici e dei filosofi greci», (p. 131). A furia di capri espiatori, l'arroganza della supposta superiorità morale di alcuni magistrati ha prodotto anche la perdita della misura. Ciò è accaduto nella storia più recente: «quindici anni fa l'ottanta per cento degli italiani confidava nella magistratura, un anno fa la percentuale era scesa sotto il 40 ed ha continuato a calare» (p. 132).

Le cause sono materia di cronaca: cene con intrighi, correnti politicizzate, spartizione delle nomine, inchieste di magistrati su altri magistrati.

C'è speranza di recuperare l'onore perduto e di rimettere la giustizia al centro dell'opera quotidiana?

Per Nordio, si tratta «della professione più bella, più libera, più socialmente utile» (p. 170) ma che non ha alcun senso se non è esercitata rispettando l'articolo 54 della Costituzione e cioè quello che indica *disciplina e onore*. Per questo occorre tornare allo stato di diritto e alla legalità.

Lo stesso titolo del volume parafrasa quello del noto film di Carlo Lizzani, ma nel caso dell'opera cinematografica la parola al posto di *Giustizia* era *Mussolini*. Tuttavia, e fortunatamente,

quelli descritti dall'ex magistrato non sono gli ultimi giorni della giustizia, essa deve essere cercata faticosamente attraverso le riforme. È questo il senso anche del discorso del ministro Cartabia a cui si aggiunge il messaggio del Capo dello Stato nell'ottobre del 2021, il quale ha parlato oltre che di riforme anche della necessità di una *rigenerazione etica* della stessa magistratura.

Molto rumore per nulla. Perché la riforma sulla Giustizia rischia di essere ininfluenta.

CARMINE DE ANGELIS

In Italia ogni tentativo di riforma della giustizia genera non solo “ansie”, paure e reticenze ma soprattutto innovazioni mancate. È il caso della tanto sperata e/o avversata riforma Cartabia. Terzo nascituro del cosiddetto “pacchetto giustizia”, dopo quelli – già approvati – sul processo civile e penale, il provvedimento ha avuto una gestazione lunga e travagliata. Prima lasciato in balia della contesa della commissione parlamentare e, poi, solo successivamente, per inerzia ed estenuante trattativa, portato alla luce non senza strali delle categorie e schiamazzi parlamentari. Tanto parte della maggioranza quanto l’associazione nazionale dei magistrati hanno minacciato astensioni o scioperi nazionali. Ma la riforma Cartabia può effettivamente dirsi una riforma di sistema? L’insieme dei provvedimenti possono riequilibrare il bilancino sfalsato dei poteri dello Stato, da troppo tempo sospesi in una sconcertante supplenza giurisdizionale?

Con la recente riforma della Giustizia, collegata al Programma PNRR, si tratteggia un quadro senza dipinto. Con tale affermazione si vuol sottolineare la natura cosmetica delle disposizioni o la scarsa propensione ad un disegno organico del sistema giudiziario che razionalizza costi ma anche che affronti il tema della responsabilità dei magistrati.

La riforma Cartabia incide su alcuni temi ridisegnando meccanismi elettorali e ricollocazioni professionali.

Si affronta in modo morbido la legge elettorale del CSM, con timidi segnali proporzionali, facendo salire il numero dei togati con meccanismi binominali maggioritari. Un sistema che stempera le correnti ma non le annulla giacché rifugge dalla più divaricante decisione verso meccanismi di sorteggio temperato. Si riformula il limite tra politica e giustizia con il limite alle sovrapposizioni tra mandato politico e funzioni giudiziarie. Si prevede, inoltre, che non sarà più possibile esercitarli nello stesso tempo, nemmeno in distretti diversi all’atto dell’accettazione della candidatura, obbligando all’aspettativa senza assegni.

Nello specifico non si potrà rientrare in ruolo nella stessa circoscrizione in cui ci si è candidati, né nel distretto in cui si esercitavano le funzioni all’atto della candidatura. E in ogni caso il ricollocamento “è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi”.

Ai sensi dell’art. 19 della riforma Cartabia il rientro nelle aule giudiziarie è precluso per sempre per chi è eletto. I magistrati saranno collocati in appositi ruoli presso il ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio o l’Avvocatura di Stato.

Si affronta il tema della separazione delle funzioni, oggetto anche del quesito referendario, prevedendo un limite drastico ai passaggi di funzioni tra magistratura giudicante e requirente.

L’approccio disposto è di tipo quantitativo non qualitativo perché si fissano dei limiti di passaggio ma non si analizzano le ragioni costitutive della necessità di

una netta e forte separazione.

Ha dettato enorme scalpore tra i magistrati l'idea del Fascicolo per la valutazione. Le minacce dei magistrati e dell'associazione nazionale si sono fatte più aspre sul fronte del **“fascicolo per la valutazione”** di ogni magistrato (art. 3), “contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare” e “la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'**esito degli atti** nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio”. Siamo di fronte, in realtà, ad un semplice fascicolo che deve essere visionato dal Csm sia per ciò che attiene le valutazioni di professionalità che per garantire l'idoneità lavorativa. L'onere del giudizio resta in capo ai magistrati e ai meccanismi interni di valutazione senza grossi scossoni valutativi o strutturali.

La riforma della Giustizia tra armi offensive e difensive nei confronti di un potere non più neutro ma sempre più prevaricante è pertanto una semplice risposta ai doverosi obblighi impartiti dalla marcia del PNRR. Una riforma che, salvo esiti scontati di affluenza referendaria, servirà allo “svolgimento del compito”.

Una riforma che più che puntare al riassetto o raddrizzamento, rifugge da risposte, anche difficili ma necessarie, e lascia insolute le incognite sullo scenario inesorabile di una lenta transizione che questa Repubblica attraversa da oltre un trentennio.

Da qui un problema che tocca l'essenza stessa dell'assetto ordinamentale.

Perché la giustizia più che dichiarazione d'intenti consiste nel rendiconto

sull'esercizio del potere, dei suoi limiti e controlli. Esige dunque spessore sistemico più che estemporaneità.

Nel frattempo la natura del conflitto tra Giurisdizione e poteri dello Stato diventa sudditanza, assopita indifferenza e più ancora sostituzione d'autorità.

Regionalismo differenziato, legge senza qualità.

Articolo pubblicato su La Repubblica Napoli, 19 Giugno 2022.¹

SANDRO STAIANO

Il lettore non ignaro di cose riguardanti le autonomie territoriali scorre il testo (informale) della proposta di legge sul regionalismo differenziato avanzata dalla ministra competente, cerca lumi sul senso generale di essa e sulle scelte puntuali nella relazione di accompagnamento e prova la stanchezza del già visto. Già visto è il tentativo di procedere con il lavoro “segreto” nelle stanze ministeriali in raccordo con certi “governatorati” del Nord, per poi pretendere l’approvazione quasi immediata del prodotto.

Stavolta però quel medesimo lettore informato e non disinteressato prova anche un’uggia, una stanca inquietudine: perché, innanzi a quel testo, a quel suo specifico modo d’essere ricercatamente di bassa qualità, sovviene la memoria di tanta legislazione in materia di autonomie territoriali.

Chi ricorda la revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione nel 2001? Soluzioni poco meditate, solenni affermazioni di principio contestualmente contraddette o private di valore imbroccarono la via dell’approvazione. La cattiva qualità tecnica? Aiutò: ognuna delle componenti parlamentari poteva nutrire ampie riserve mentali sull’attuazione.

La proposta di oggi presenta qualche analoga caratteristica. E per questo

inquieta. I nodi che hanno affaticato il dibattito sul regionalismo differenziato sono come evocati ma non risolti, anzi sono assai malamente definiti.

Così è per il procedimento legislativo innescato dalle intese tra Governo e Regioni, in cui le Camere sono chiamate alla “mera approvazione”.

La “Relazione illustrativa” afferma che “la procedura riconosce un ampio margine di intervento del Parlamento, specificamente attraverso la Commissione bicamerale per le questioni regionali”. Si pretende quindi di istituire una legge atipica, la “legge di mera approvazione”, anzi un nuovo tipo di legge, facendo del *plenum* delle Camere un ufficio ratifiche.

Una simile mostruosità potrebbe essere introdotta, da un’ampia maggioranza in preda a pulsioni suicide, con legge costituzionale. Non con questa legge ordinaria.

Quanto ai contenuti. La pandemia ha squarciato il velo sulle inefficienze strutturali di alcune Regioni del Nord. Perciò il trasferimento differenziato delle funzioni dev’essere motivato. Non può essere affidato al mito della superiorità quasi antropologica di quegli amministratori. Eppure, ci si ostina a non fare quanto necessario: una seria analisi delle funzioni per stabilire quali debbano essere trasferite al fine di dare maggiore efficienza alle prestazioni per i cittadini. E poi l’ambiguità dell’obbligo di “previa definizione” dei “livelli essenziali delle prestazioni”. Vale solo per alcune materie, assumendo a riferimento l’elencazione restrittiva del decreto legislativo n. 68 del 2011 (mentre l’art. 117, c. 2, lett. m, Cost. fa riferimento a tutti i diritti civili e sociali). Certo si tratta di materie pesanti: sanità, istruzione, assistenza,

¹ Fonte: https://napoli.repubblica.it/commenti/2022/06/19/news/regionalismo_differenziato_legge_senza_qual_ita-354586550/.

trasporto pubblico limitatamente alle spese di investimento (chissà perché solo gli investimenti). Ma la questione è quando quest'obbligo si manifesti e con quali conseguenze. Se esso impedisca di contemplare le materie già nelle intese o se invece queste possano prevedere che, a futura memoria, qualcosa accada egualmente. Per esempio, che, intanto, mentre si pensa sui Lep, si trasferisca con riferimento alla spesa storica. Che infatti è il criterio provvisorio di attribuzione delle "risorse finanziarie, umane e strumentali" fino alla determinazione "dei costi, dei fabbisogni standard e dei livelli dei servizi" posti a obiettivo delle amministrazioni regionali. Insomma, ci dicono i precedenti, la legge è tanto astutamente malfatta che, se un incrocio stellare l'assistesse, potrebbe perfino passare. Ecco perché la Costituzione va conservata a saldo riferimento: per non perdersi nella nebbia di proposte legislative "senza qualità".

Il Comitato tecnico-scientifico dell'OSLE:

- *Giuseppe Acocella*, Coordinatore dell'Osservatorio;
- *Carmine De Angelis*, sezione "Istituzioni e federalismo";
- *Elia Fiorillo*, sezione "Comunicazione";
- *Diego Forestieri*, sezione "Società";
- *Giorgio Ridolfi*, sezione "Diritto e Politica";
- *Antonio Scoppettuolo*, sezione "Fondamenti Culturali";
- *Stefano Sepe*, sezione "Pubblica Amministrazione".

Segretario dell'Osle: Gaia Fristachi

In Redazione: Ersilia Crobe.

Per proporre un contributo per la newsletter scrivere a: redazione@osle.it